

# Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat Cisl Taranto Brindisi



**Taranto Brindisi**

# **REGOLE NAZIONALI APPROVATE A LIVELLO TERRITORIALE FISASCAT CISL TARANTO BRINDISI**

## **PARTE I**

### **Regole Fisascat Cisl Nazionale NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE**

#### **CAPITOLO I**

##### **ISCRIZIONE E TESSERAMENTO**

###### **Articolo 1**

La domanda di iscrizione alla Fisascat deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente. Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Fisascat Nazionale che decide in via definitiva entro 20 giorni.

###### **Articolo 2**

L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o. Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere una attività produttiva come dipendenti, si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza. Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una federazione in cui esercitano il mandato. Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 della legge 300/70 ed all'art. 3 del decreto legislativo 564/96. Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine, il programma per la gestione on line degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire l'implementazione dell'Anagrafe Unica Nazionale contenente i dati delle Federazioni e dei servizi. Il completamento dell'Anagrafe unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il proselitismo.

###### **Articolo 3**

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso. All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

###### **Articolo 4**

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto FISASCAT gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Territoriale di appartenenza. La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo/Consiglio Generale medesimo. Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo /consiglio generale in cui era espletata la funzione dirigente.

#### **CAPITOLO II**

##### **Le federazioni di categoria**

###### **Articolo 5**

Le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze: - eleggere nei loro congressi di ST, FSR/FSI, RLS e Federazioni nazionali le/i delegate/i ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali; - partecipare, di norma con la/il propria/o Segretario/o Generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni; - stabilire, nel proprio Consiglio Generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale; - attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli. Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria di prima affiliazione ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

### **CAPITOLO III LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI**

#### **Articolo 6**

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 30 dello statuto della Fisascat, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione dei ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali: a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati; b) Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati. c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

#### **Articolo 7**

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'articolo 30 dello Statuto della Fisascat e degli articoli 8-9-10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL e della FISASCAT. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei probiviri della Federazione di prima affiliazione che decide secondo la procedura del presente Regolamento.

#### **Articolo 8**

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di Segretario/o generale e Segretario/o Generale Aggiunta/o delle USR-USI; di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori; di Segretario/o Generale e Segretario/o Generale Aggiunta/o di UST e di componente di Segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di prima affiliazione. Con decorrenza dal XVIII Congresso della Cisl, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione. Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e 5 seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti. E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi delle FISASCAT Territoriali, Regionali/Interregionale.

#### **Articolo 9**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale. Sono enti collaterali gli enti promossi dalla FISASCAT ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Federazione. Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni

e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa. Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano. Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

#### Articolo 10

Sono inoltre incompatibili: - gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione; - gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL. - Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o 6 società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria. Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Sono, altresì, compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL. L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento. Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in agenzie di viaggio agenzie di sviluppo, di incontro domanda ed offerta, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro. Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilite nel presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale.

#### Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 6 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale. Il candidato alle cariche istituzionali di cui all'art. 6 lettera b) del presente regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte. Gli iscritti dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 6 del presente regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati: a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale; b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale; c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale/interregionale. Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme degli articoli 9 e 10 del Regolamento Confederale.

#### Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione. I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione. Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 30 dello Statuto della FISASCAT e nell'articolo 11 del presente

Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio, entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza. A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Fisascat Cisl. Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza. Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale il compito di provvedere agli adempimenti dal presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione sindacale territoriale. Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Federazione regionale-interregionale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono esercitati dalla Segreteria nazionale.

#### Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 dello statuto della Fisascat e in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che: a) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunti, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati; b) per la/il Segretaria/o generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale. La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta. La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello, per tre mandati, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso. 8 Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

### **CAPITOLO IV LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT**

#### Articolo 14

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati dalla FISASCAT, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione. Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza dell'Esecutivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria territorialmente competente. Le nomine avverranno avuta presente la compatibilità con l'articolo 10 e l'esigenza di assicurare: a) la piena autonomia del sindacato; b) il più alto grado di competenza e professionalità; c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

#### Articolo 15

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate nei Regolamenti Economici approvati dal Comitato Esecutivo confederale e recepito dagli organismi della Federazione (dirigenti e operatori).

### **PARTE II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **CAPITOLO V VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI**

#### Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

#### Articolo 17

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto dal successivo articolo 18.

#### Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi. Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature. La/Il Segretario/a Generale e i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere. Nelle strutture della Fisascat a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari con il voto dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/a Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori. Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro. Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

#### Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

### **CAPITOLO VI DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI**

#### Articolo 20

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non 10 sono esecutive. Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

### **CAPITOLO VII MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

#### Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione. I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

## Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

### **CAPITOLO VIII IL COORDINAMENTO**

## Articolo 23

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'articolo 20 dello Statuto della FISASCAT, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere. Le Federazioni Regionali/interregionale e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi inviando copia della convocazione.

### **CAPITOLO IX VIOLAZIONI**

## Articolo 24

Nelle ipotesi previste dall'art.19 dello Statuto della Fisascat, la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto. Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, il competente collegio dei probiviri della federazione di prima affiliazione per l'inizio dell'azione disciplinare. In tale ipotesi il Presidente del collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento.

### **COMMISSARIAMENTO E REGGENZA**

## Articolo 25

Commissariamento La/Il commissaria/o di cui all'articolo 23 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno. Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi. La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi. Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico. Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili. Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni novanta dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività. Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 23 dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale. La/Il commissaria/o durante il proprio mandato compie tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento. Il collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento. Con il medesimo atto, il Collegio dei probiviri della Federazione di prima affiliazione è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento.

### **Reggenza**

## Articolo 25 bis

La/Il reggente, di cui all'art. 24 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della



Federazione Nazionale a cui è stata richiesta la reggenza. Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito. La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i generali dallo Statuto e dall'art. 6 del presente Regolamento.

### **PARTE III GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE**

#### **CAPITOLO X IL CONGRESSO NAZIONALE**

##### **Articolo 26**

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento. Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale. I regolamenti prevederanno, altresì, un'adeguata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, delegati immigrati. IL CONSIGLIO GENERALE

##### **Articolo 27**

Il Consiglio Generale è composto:

- a) da 118 componenti eletti in sede di Congresso Nazionale;
- b) da 93 rappresentanti regionali eletti dai Consigli Generali delle singole strutture regionali o province autonome interessate, su base proporzionale risultante dai quozienti contenuti nelle medie congressuali comunicate dalla Confederazione. I posti 13 non coperti dai resti interi vengono assegnati alle Regioni o Province autonome con i resti maggiori.
- c) da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a statuto autonomo, anche se accorpate ad altre regioni, nella persona del Dirigente Regionale responsabile comunque denominato.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 26. Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti. Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto. Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti regionali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Regionale interessato.

##### **Articolo 28**

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui ai punti b) e c) e la responsabile del Coordinamento Nazionale Femminile, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale. I componenti di diritto del Consiglio Generale, di cui al comma precedente, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

##### **Articolo 29**

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso. Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

##### **Articolo 30**



La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza. La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta. 14 La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta ovvero e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

#### Articolo 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

#### Articolo 32

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

#### Articolo 33

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dello statuto. Alla convocazione provvede la/il Segretario/a Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretario/a Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni. La decisione sulla proposta di sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### Articolo 34

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti. I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti. I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. 15 Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria. Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

#### Articolo 35

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale. Articolo 36 Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale organismo in sostituzione di quelli vacanti.

## **CAPITOLO XI IL COMITATO ESECUTIVO**

#### Articolo 37

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da n. 40 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile.

#### Articolo 38

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria Nazionale trasmette di regola, ai singoli componenti del Comitato, gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza. La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario di cui all'articolo 23 dello Statuto della FISASCAT. 16 La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

#### Articolo 39

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

## **CAPITOLO XII COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI**

#### Articolo 40

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Federazioni territoriali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria monocomposte interessate da processi di accorpamento, da cinque a sette componenti compreso il Segretario Generale per il periodo corrispondente ad un mandato. Superato tale periodo la composizione della Segreteria sarà di massimo cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di prima affiliazione, da tre componenti compreso il Segretario Generale;
- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di seconda affiliazione, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale; E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Segreteria Nazionale Confederale fino a un massimo di otto componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le segreterie saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
- Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da tre a cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti. Le previsioni di cui al presente

articolo dovranno avere integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determinino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

## **CAPITOLO XIII**

### **STRUTTURE REGIONALI/ INTERREGIONALE-TERRITORIALI**

#### Articolo 41

Compete alle Federazioni regionali-interregionale:

- Il coordinamento dell'attività politico-contrattuale delle strutture territoriali;
- L'organizzazione di intesa con le strutture territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali territoriali;
- Il sostegno alle strutture territoriali per le politiche contrattuali di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- La gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di proprio competenza derivanti dal riparto automatico;
- La titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime con il coordinamento dell'Unione regionale confederale;
- La predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Regionale o Interregionale è composto da:

- ✓ Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della Regione;
- ✓ da rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate, all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di categoria, in relazione al numero degli iscritti;
- ✓ nelle regioni ove i Consigli Regionali non sono costituiti, le modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal Congresso ad inizio dei lavori;
- ✓ dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della Regione;
- ✓ da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di diritto;
- ✓ dalla responsabile del Coordinamento Femminile della Fisascat se non eletta.

Nel Consiglio regionale/interregionale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate e/ o di seconda generazione, di giovani under 35. Il Consiglio Regionale o Interregionale è competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria Regionale o Interregionale che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: la/il Segretaria/o Generale, la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o (laddove previsto), ed i componenti la Segreteria.

#### Articolo 42

Compete alle Federazioni territoriali:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata- aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Il Direttivo territoriale è composto da:

- ✓ un numero di componenti eletti dal Congresso e determinato in sede congressuale;
- ✓ La Coordinatrice Femminile della Fisascat territoriale entra a far parte di diritto del Direttivo se non eletta.

Nel Direttivo territoriale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate e/o di seconda generazione, di giovani under 35.

## **PARTE IV PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI**

### **CAPITOLO XIV IL PATRIMONIO**

#### Articolo 43

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati. Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle organizzazioni consegnatarie dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

#### Articolo 44

Le organizzazioni nazionali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo, sempre che le stesse non conseguano da comportamenti dolosi o colposi. A tal fine, le Federazioni nazionali e territoriali dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva. Nei rapporti esterni i rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano. I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni dolose o colpose od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate. Le Federazioni Territoriali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento. Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L.81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

### **CAPITOLO XV I BILANCI**

#### Articolo 45

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le Federazioni di Categoria di II affiliazione, in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme diramate da questa. Essi devono essere verificati dai Collegi dei Sindaci, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento economico approvato dai competenti organismi delle strutture ed inviati: - entro il 10 marzo dell'anno

successivo dalle federazioni territoriali alle Ust, alle federazioni regionali di categoria ed alla federazione nazionale; - entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle federazioni regionali/interregionale alle Usr/Usi ed alle federazioni nazionali di categorie. - entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla federazione nazionale alla Confederazione Dipartimento Amministrativo. Sarà cura della Federazione nazionale di categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza. Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e nelle modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento. I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati. Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato. Ogni due anni la Segreteria Nazionale predispone il bilancio sociale della Federazione.

## **CAPITOLO XVI ISPEZIONI**

### **Articolo 46**

La Federazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni territoriali a qualsiasi livello. Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale. Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto della FISASCAT.

## **CAPITOLO XVII OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO**

### **Articolo 47**

Le strutture territoriali che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria nazionale. Le Federazioni territoriali e regionali/ interregionale della Fisascat invieranno alla Segreteria nazionale Fisascat copia degli statuti e dei regolamenti approvati e/o modificati secondo le procedure previste. In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria può avanzare richiesta al Collegio dei probiviri della Federazione di prima affiliazione perché dichiarino la nullità delle norme in contrasto.

### **Articolo 48**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

## **REGOLE DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO INTEGRATE A LIVELLO REGIONALE FISASCAT CISL PUGLIA**

### **Parte V**

### **Capitolo XVIII**

### **Il Congresso Regionale**

### **Articolo 49**

Il Consiglio Generale e/o Comitato Direttivo della Fisascat Cisl Puglia è composto da 48 componenti e così suddiviso:

- a) da 44 componenti eletti in sede di Congresso Regionale Puglia;
- b) da un rappresentante per ogni Federazione Territoriale (Bari, Foggia, Lecce e Taranto Brindisi) nella persona del Segretario Generale Territoriale.

Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto. Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti. Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal

Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto. Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti territoriali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Territoriale interessato.

Articolo 50

Per quanto non espressamente previsto dalla **Parte V (integrazioni al regolamento di attuazione allo statuto regionale Fisascat Puglia)** si fa rinvio a tutte le norme negli gli articoli precedenti (**dal n. 1 al n. 48**) parte Fisascat Nazionale e alle norme contenute nel Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

## **REGOLE DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO INTEGRATE A LIVELLO TERRITORIALE FISASCAT CISL TARANTO BRINDISI**

### **Parte VI**

### **Capitolo XIX**

### **Il Congresso Territoriale Fisascat Cisl Taranto Brindisi**

Articolo 51

Il Consiglio Generale e/o Comitato Direttivo della Fisascat Cisl Taranto Brindisi è composto da 40 componenti e così suddiviso:

a) da 40 componenti eletti in sede di Congresso Territoriale Fisascat Cisl Taranto Brindisi

Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto. Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti. Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto. Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti territoriali, il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Territoriale interessato.

Articolo 52

Per quanto non espressamente previsto dalla **Parte VI (integrazioni al regolamento di attuazione allo statuto territoriale Fisascat Cisl Taranto Brindisi)** si fa rinvio a tutte le norme negli gli articoli precedenti (**dal n. 1 al n. 48**) parte Fisascat Nazionale e (**dal n. 49 al n. 50**) parte Fisascat Cisl Puglia e alle norme contenute nel Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

*Approvato dal Consiglio Generale Fisascat Nazionale del 16-12-2016 e modificato dal Consiglio Generale Fisascat Nazionale del 30 settembre 2020 come da delibera del Consiglio Generale CISL del 16dicembre2019, e modificato dal Consiglio Generale Fisascat del 29 luglio 2021 e modificato e approvato dal Direttivo Fisascat Cisl Puglia il 10 settembre '21 e dal Direttivo Territoriale della Fisascat Cisl Taranto Brindisi del 27 settembre 2021*